



COMUNE DI CASACALENDA

Provincia di Campobasso

Ordinanza N.4 del 11-03-2020

OGGETTO:	MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ULTERIORI MISURE APPLICABILI SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE.
----------	--

Il giorno 11 Marzo 2020

IL SINDACO
SABRINA LALLITTO

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020;
- le ordinanze del Presidente della Giunta regionale nn.1 del 24/02/2020, 2 del 26/02/2020 e 3 del 08/03/2020;

RICHIAMATO da ultimo:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020 (*“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*), pubblicato in Gazzetta Ufficiale in pari data e avente efficacia dal 10/03/2020 al 03/04/2020;

CONSIDERATO che, quest'ultimo provvedimento:

- in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure già previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;
- ha reso necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

CONSIDERATO che:

- le misure adottate per contenere la diffusione del virus sono preordinate a scongiurare tutte quelle situazioni che possono determinare assembramenti di persone e favorire la diffusione dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- le aree mercatali sono luoghi potenzialmente idonei a determinare assembramenti di persone e, per la loro conformazione e disposizione, non consentono di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra gli avventori;

PRESO ATTO che:

- nella Regione Molise sono stati individuati alcuni casi di positività al COVID-19;
- il Presidente della Regione Molise, considerata la facile diffusione del virus e rilevando condizioni di necessità e urgenza, ha adottato le ordinanze n.1 del 24/02/2020 e n. 2 del 26/02/2020 e n. 3 dell'8/03/2020 concernenti ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO che, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della

legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

RITENUTO, nelle more della verifica del possibile puntuale rispetto delle prescrizioni del D.P.C.M. 08.03.2020, e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è opportuno provvedere alla sospensione di tutte le manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, pubblico e privato, sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse. Sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico, sia privato, le attività motorie in genere, svolte all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo e funzioni religiose. E' sospeso il mercato settimanale del sabato e le fiere, fatto salvo, ove possibile, il successivo recupero delle giornate non svolte, con decorrenza dalla data della presente e fino al 3 aprile 2020;

VISTO

l'art. 32 della Costituzione;

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Sindaco può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all'intero territorio comunale”*;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- il Decreto del Ministro della Salute prot. 2407 del 26 febbraio 2020;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare l'art. 50, comma 5, che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, *“quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica”*;

ORDINA

Per maggiore chiarezza di quanto previsto nei D.P.C.M. dell'8 e del 9 marzo 2020, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, l'applicazione delle seguenti misure, con decorrenza dalla data della presente e fino al 3 aprile 2020:

SONO SOSPESE, tutte le manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, pubblico e privato, sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse. Sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico, sia privato, le attività motorie in genere, svolte all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo e funzioni religiose. E' sospeso il mercato settimanale del sabato e le fiere, fatto salvo, ove possibile, il successivo recupero delle giornate non svolte.

2. Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle **6:00 alle 18:00**, con l'obbligo,

- a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, **con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;**

3. Gli altri esercizi commerciali:

- devono assicurare la massima pulizia e di igiene dei locali, devono consentire l'ingresso contingentato degli utenti e assicurare nel servizio di cassa la distanza di almeno un metro tra un consumatore e l'altro, **con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;**

Infine, si riportano le misure igienico-sanitarie come da Allegato n. 1 del DPCM 8 marzo 2020:

- a) *lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, supermercati, farmacie, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;*
- b) *evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;*
- c) *evitare abbracci e strette di mano;*
- d) *mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;*
- e) *igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto con le mani con le secrezioni respiratorie), se non si ha il fazzoletto usare la piega di gomito;*
- f) *evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;*
- g) *non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;*
- h) *coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;*
- i) *non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che non siano prescritti dal medico;*
- j) *pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;*
- k) *usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate;*
- l) *nel caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni.*

E' vietato mettersi in viaggio se non per comprovate esigenze di lavoro, situazioni di necessità, motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A tal proposito il Ministero dell'Interno ha predisposto uno stampato per autocertificazione che si allega alla presente ordinanza–allegato n.1.

I NUMERI DEDICATI PER L'EMERGENZA CORONA VIRUS NELLA REGIONE MOLISE SONO:

0874/409000 e 0874/313000 e sono in funzione tutti i giorni dalle ore 8 alle 24.

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line comunale e sul sito web istituzionale comunale e sugli impianti affissionali comunali dislocati su tutto il territorio;
- la trasmissione della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso, alla locale Stazione Carabinieri, alle associazioni di categoria interessate;

DEMANDA

- al Servizio di Polizia Locale, nonché agli altri organi di Polizia gli opportuni e ripetuti controlli per verificare il rispetto della presente ordinanza;

AVVERTE

- **Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;**
- **nei casi applicabili, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.**

INFORMA

- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Campobasso entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni

decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

**LA SINDACA-RESP AREA ECONOMICA
DOTT.SSA SABRINA LALLITTO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.